

**AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 4**

**TERNI**

**SCRITTURA PRIVATA**

**TRA**

- L'Azienda USL n.4 di Terni, di seguito denominata ASL n.4, con sede in Terni, Via Bramante, n.37, in persona del Direttore Generale Dr. Vincenzo Panella

**E**

- La Società Erremedica snc di Simone Simoni & c. (di seguito Centro Erremedica), con sede a Terni, via Cassian Bon 1/A, rappresentante legale Sig. Simone Simoni, nato a Narni (TR) il 19/09/1984, identificato con passaporto N.AA5226811 rilasciato dalla Questura di Terni il 24/11/2009

**PREMESSO CHE**

- La Giunta Regionale dell'Umbria con deliberazione n. 6475 del 30/12/98 ha emanato disposizioni e procedure per la eventuale instaurazione di rapporti provvisori tra le ASL e le strutture sanitarie private per la fornitura di prestazioni specialistiche ambulatoriali;
- Con varie determinazioni Dirigenziali (n. 8566 del 10/11/99; 58 del 12/01/2000; 5494 del 05/07/2000; 4627 del 30/05/2001; 6666 del 24/07/02, 2986 del 09/04/03) la Regione dell'Umbria ha individuato l'elenco delle strutture private rispondenti ai requisiti della DGR 6475/98 per la instaurazione di eventuali rapporti provvisori per la erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali;
- Con Deliberazione n. 1839 del 19/11/2007 la Giunta Regionale dell'Umbria, ha stabilito a dicembre 2010 la data ultima per il rilascio dell'Accreditamento Istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, con la conseguenza che tutte le strutture "transitoriamente accreditate" di cui alla L. 724/94 ed alla D.G.R. 6475/98, risultano "provvisoriamente accreditate", ai sensi dell'art. 1 comma 796, lettere s), t), u) della L. 296/2006; tale requisito può essere mantenuto dalle strutture interessate solo previa presentazione, entro il 31 dicembre 2008, della domanda di accreditamento istituzionale corredata dalla check list di autovalutazione, ai sensi del Regolamento regionale n. 3/2002; vista la Deliberazione n. 1106 del 27 luglio 2009, con la quale la Giunta Regionale dell'Umbria ha differito il termine di presentazione delle domande di accreditamento al 31/10/2009, vista la Deliberazione n. 81 del 25 gennaio 2010, con la quale la Giunta Regionale dell'Umbria ha ulteriormente differito il termine di presentazione delle domande di accreditamento al 31/12/2010;
- In data 22/12/2008 il Centro Erremedica ha provveduto a presentare la domanda di accreditamento ai sensi della D.G.R. n. 1839/2007;
- Con D.G.R.U. n. 134 del 14/02/2011 è mantenuto "lo status di Struttura provvisoriamente accreditata alle Strutture che hanno presentato domanda di accreditamento istituzionale fino all'esito del completamento delle procedure stabilite dal D.G.R.U. 1551/2010, e comunque non oltre il 31/12/2012" ed è riconosciuto lo status di Struttura accreditata alle Strutture a cui è stato rilasciato l'accreditamento istituzionale negli anni 2007, 2008, 2009, fino all'accertamento da parte del Servizio Regionale



competente della permanenza dei requisiti minimi ed ulteriori di cui art. 3 del R.R. 3/2002 nel rispetto delle procedure stabilite dalla D.G.R.U. 1551/2010, e comunque non oltre il 31/12/2012.

- A tutt'oggi gli adempimenti sulla verifica dei requisiti minimi ed ulteriori di cui art. 3 del R.R. 3/2002 nel rispetto delle procedure stabilite dalla D.G.R.U. 1551/2010 da parte del Servizio Regionale competente non risultano conclusi.
- Preso atto che le D.G.R. n. 292 del 13/03/02 e n. 893 del 03/07/02, per il recepimento del D.P.C.M. 29/11/01 "Definizione dei livelli essenziali di assistenza", nell'escludere l'erogazione a carico del S.S.R. delle prestazioni fisioterapiche, di cui all'allegato 2A, prevedono unicamente l'erogazione delle prestazioni di medicina fisica, riabilitativa ambulatoriale di cui all'allegato 2B e stabiliscono indicazioni metodologiche per l'appropriatezza delle prescrizioni e per le priorità di presa in carico, al fine dello svolgimento di un progetto riabilitativo personalizzato da redigere a cura dei medici competenti in materia per la fruizione delle prestazioni di che trattasi.
- Oggetto del presente accordo sono le prestazioni fisioterapiche indicate nel Tariffario Regionale in vigore e specificate nel D.P.C.M. 29/11/01 "Definizione dei livelli essenziali di assistenza" di cui all'allegato 2/B, ed i piani assistenziali di cui alla DGR n° 893 del 03/07/02;
- Visto il PSR 2003-2005, che indicava la necessità di attivare prioritariamente interventi riabilitativi efficaci, all'interno di una rete integrata regionale, al fine di ridurre la disabilità residua e, di conseguenza, tendere all'obiettivo di aumentare la speranza di vita senza disabilità;
- Preso atto delle necessità di integrare il lavoro riabilitativo effettuato nei Centri Convenzionati con quello delle strutture riabilitative aziendali, nella logica della presa in carico globale della persona e della necessaria continuità assistenziale, finalizzate entrambe al conseguimento dell'efficacia dell'intervento riabilitativo, per la risoluzione o la riduzione al minimo delle disabilità.
- Tenuto conto delle misure di programmazione economico finanziaria emanate dalla Regione dell'Umbria, volte al mantenimento dell'equilibrio di bilancio del Sistema Sanitario Regionale a fronte di una importante riduzione delle risorse disponibili, che impongono il contenimento dei costi di produzione da parte delle Aziende Sanitarie, nonché del D.L. 95/2012 convertito in L. 135/2012;
- Acquisito il DURC conservato agli atti dell'ufficio.

**TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:**

#### **Art. 1 Validità del contratto**

Per il periodo dal 01/01/2013 fino al 31/12/2013 la ASL n. 4 metterà a disposizione del Centro Erremedica un budget annuale pari ad €. 49.950,00 relativo all'acquisto delle prestazioni di riabilitazione motoria/linfodrenaggio e delle prestazioni derivanti dall'utilizzo di una apparecchiatura di Magnetoterapia e di Elettrostimolazione.

#### **Art. 2 Aventi diritto**

Il presente contratto ha la finalità, tra l'altro, di diminuire l'impatto della disabilità nella popolazione residente nel territorio della ASL 4 di Terni. A tal fine si precisa che si dovrebbe tendere a privilegiare i primi trattamenti rispetto alla continuità di cure per poter aumentare il numero di persone trattate nell'anno.



A handwritten signature in black ink.

A handwritten signature in black ink.

A handwritten signature in black ink.

Pertanto, ogni paziente potrà usufruire di due cicli di terapia per la stessa patologia ed ogni ciclo si compone di 10 sedute.

Nei casi di continuità assistenziale di cui all'art 3 è possibile proseguire fino al raggiungimento degli obiettivi preposti in accordo con lo specialista prescrittore inviante.

### **Art. 3 Modalità di accesso**

Il paziente accede alle prestazioni di cui all'art.1 su prescrizione dello specialista fisiatra del SSN operante nell'ambito della Asl 4 di Terni il quale redige un progetto riabilitativo e prescrive su ricettario regionale le relative prestazioni. Pertanto la ASL 4 di Terni riconoscerà al centro l'addebito esclusivamente e solo per le prestazioni prescritte nelle modalità sopra indicate.

### **Art. 4 Modalità di fatturazione**

Il volume di attività acquistata dall'ASL n. 4 si intende annuale, diviso per dodicesimi, con conguagli trimestrali. Nel caso in cui il ciclo di terapie non si è concluso entro il 31/12/2013 il centro addebiterà alla ASL 4 di Terni le prestazioni nel mese di chiusura del ciclo di terapia e comunque non oltre il mese di febbraio dell'anno successivo.

### **Art. 5 Conguagli fatturazione**

Qualora il Centro presenti un fatturato mensile superiore all'importo assegnato avrà diritto alla liquidazione delle somme eccedenti all' interno del conguaglio trimestrale.

### **Art. 6 Controlli**

L'ASL n. 4 si riserva di effettuare controlli senza preavviso sul personale e sui pazienti in trattamento, al fine di verificare l'erogazione delle prestazioni, così come specificate nel Progetto Riabilitativo, comprendente l'eventuale specificazione delle prestazioni non a carico del SSR.

### **Art. 7 Personale**

Il Centro si impegna a produrre entro 15 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione tutta la documentazione relativa alle autocertificazioni del personale operante nel centro stesso, nel caso in cui non avesse già provveduto. Qualora, a seguito di controlli su tali autocertificazioni, non risultassero rispettati i requisiti professionali richiesti, la ASL 4 di Terni procederà, oltre ad attivare eventuali iniziative di carattere legale, a recuperare i compensi indebitamente percepiti per le prestazioni erogate dal personale non idoneo. Le autocertificazioni devono essere comunque prodotte ogniqualevolta ci siano variazioni del personale.

Il centro si impegna a produrre al momento della sottoscrizione del presente contratto l'elenco di tutto il personale dipendente con le relative qualifiche e il modello unilav laddove esistente, e per il personale non dipendente la copia del contratto di lavoro.

### **Art. 8 Ticket**

Il Centro si impegna a provvedere all'incasso sia dei ticket relativi alle prestazioni erogate e sia del ticket aggiuntivo quota ricetta ai sensi della DGR 911 del 5/08/2011 che verranno poi versati alla ASL n. 4 di Terni, e ad emettere la relativa fattura, secondo le modalità già indicate nella disposizione n. 19335 del 10 marzo 2008.

### **Art. 9 Divieto di subappalto**

Qualsiasi forma di subappalto delle prestazioni oggetto del presente contratto comporta la decadenza contestuale del contratto stesso.

#### **Art. 10 Standard di qualità e controlli**

Il centro si impegna a far partecipare con oneri a totale carico della società stessa, i propri professionisti alle iniziative promosse dall'Azienda USL n. 4 di Terni, finalizzate al miglioramento continuo della qualità delle prestazioni di specialistica e diagnostica, in particolar modo per quanto riguarda la progressiva diffusione dell'audit clinico che coinvolga gli erogatori delle prestazioni.

La ASL n. 4 di Terni potrà attivare dei controlli ispettivi volti a verificare, in ogni momento, l'adempimento da parte del centro degli obblighi assunti e l'osservanza degli indirizzi e delle direttive impartite dalla ASL n. 4 di Terni per la corretta gestione delle prestazioni sanitarie richieste.

Tali controlli possono essere di natura amministrativa (contabile, documentale ecc.) oltre che di natura sanitaria, volti a verificare la qualità, la congruità e l'appropriatezza delle prestazioni rese in relazione alle indicazioni Regionali, Nazionali e aziendali dettate in materia, effettuando controlli su base campionaria e con riferimento alla documentazione sanitaria relativa alle prestazioni oggetto del presente contratto.

#### **Art. 11 Restituzione ricette**

Il Centro, ai fini della corresponsione delle proprie spettanze, è tenuta a restituire le ricette relative alle prescrizioni unitamente ad una attestazione debitamente controfirmata dagli utenti per comprovare l'avvenuta effettuazione della prestazione.

#### **Art. 12 Incompatibilità e limiti**

Il rapporto di lavoro dipendente o convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale è incompatibile con l'esercizio di attività o con la titolarità o con la compartecipazione alle quote di imprese che possono configurare conflitti di interessi con lo stesso.

I vigenti accordi collettivi nazionali che disciplinano il rapporto di lavoro convenzionale con le Aziende A.S.L. o per quanto specificato nei singoli contratti sopramenzionati, degli appartenenti alle categorie mediche (medicina generale - pediatria di libera scelta, specialistica ambulatoriale interna) prevedono l'incompatibilità con l'attività nelle strutture convenzionate o accreditate. Si impegna a non utilizzare personale incompatibile e a verificare tale stato mediante l'acquisizione di apposita dichiarazione scritta resa dai soggetti comunque operanti nella struttura dalla quale risulti la situazione lavorativa degli stessi. In ogni caso, nella struttura sede dell'Istituto o comunque in altre strutture allo stesso riconducibili non possono operare a qualsiasi titolo i soggetti di cui al comma 1. Il Centro dichiara altresì di rispettare le previsioni dei contratti nazionali collettivi di lavoro dei propri dipendenti.

#### **Art 13 Sconto ex L. n 296/06**

Il Centro si impegna, a norma della Legge 27/12/2006 n. 296, art. 1 comma 796 lett. O, a praticare uno sconto pari al 2 per cento sugli importi indicati per le prestazioni specialistiche effettuate.

#### **Art 14 Norme igienico-sanitarie**

Il Centro è tenuto al rispetto delle norme igienico sanitarie atte a tutelare la salute degli utenti.

#### **Art. 15 Assicurazione**

Il centro è tenuto a stipulare con onere a proprio carico apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile RCT ed eventuale polizza assicurativa, per la copertura di eventuali infortuni personali. La società si impegna a consegnare copia della polizza assicurativa.



*[Handwritten signatures]*

#### **Art. 16 Risoluzione del contratto**

Il Centro è obbligato a trasmettere alla ASL 4 di Terni la relativa documentazione all'accreditamento definitivo entro 15 giorni dal ricevimento e comunque entro e non oltre il 31/01/2013 far pervenire ogni altra determinazione sullo status quo. L'esito negativo della verifica dei requisiti minimi ed ulteriori, di cui art. 3 del R.R. 3/2002 nel rispetto delle procedure stabilite dalla D.G.R.U. 1551/2010 da parte del Servizio Regionale competente, deve essere immediatamente comunicato alla ASL 4 di Terni, anche attraverso l'utilizzo della PEC e, costituisce causa di risoluzione immediata del contratto.

#### **Art. 17 Penali**

Il Centro, in caso di mancata comunicazione alla ASL 4 di Terni sull'esito negativo di cui all'art. 16, verrà applicata una penale di pari importo alle prestazioni fatturate a partire dall'1/01/2013.

#### **Art. 16 Registrazione**

La registrazione del presente atto è prevista in caso d'uso con spese a carico del richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto il 21/12/2012 TERNI

**Erremedica snc di Simone Simoni & c**

Il Legale Rappresentante

**Il Direttore Generale**

(Dr. Vincenzo Panella)



